



23 154 / 09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale

Udienza pubblica
del 13/5/2009
Sentenza n. 222/09
Reg. gen.
n. 41085/2006

composta dai signori

dott. Cosentino Giuseppe Maria	Presidente
dott. Carmenini Secondo Libero	Consigliere
dott. Davigo Piercamillo	Consigliere
dott. Bronzini Giuseppe	Consigliere
dott. Bartolini Francesco	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall'avv. Giovanni Cappuccio nell'interesse di Rinaldi Gennaro, nato a Napoli l'11.10.1959 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13.5.2006

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere **Giuseppe Bronzini**.

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Gialanella Antonio, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

osserva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13.5.2006 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 11.4.2005 di condanna del Rinaldi Gennaro alla pena di anni due e mesi tre di reclusione ed euro 600,00 di multa per ricettazione di una carta di identità, provento di furto. La Corte in punto di responsabilità ricordava che il teste Di Nardo aveva dichiarato di aver ricevuto dalla polizia tedesca segnalazione che il Rinaldi era stato trovato con una carta di identità risultata provento di furto. La Corte negava le attenuanti generiche in relazione ai numerosi precedenti penali ed escludeva il fatto di lieve entità. Circa la deduzione per cui l'imputato era già stato giudicato per lo stesso fatto in Germania, rilevava che la sentenza non era stata riconosciuta in Italia.

Ricorre il difensore dell'imputato che con un primo motivo lamenta la violazione di legge in quanto il principio del *ne bis in idem* tra paesi dell'UE era stato recepito dalla legge n. 388/2003 entrata in vigore il 26.10.1997, mentre la Corte di appello aveva disatteso tale provvedimento di legge.

Con il secondo motivo si deduce la mancanza e manifesta illogicità della sentenza con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Circa il primo motivo la Corte osserva che il provvedimento impugnato in relazione allo specifico motivo concernente la condanna emessa per lo stesso fatto da parte dell'autorità giudiziaria tedesca secondo l'appellante passata in giudicato (copia con traduzione giurata della sentenza risulta prodotta sin dal primo grado) afferma che " la richiesta va disattesa in quanto... la sentenza dell'autorità giudiziaria tedesca non è stata riconosciuta nel nostro ordinamento e dunque essa allo stato non produce effetti per il nostro ordinamento". Si tratta di un principio certamente errato in quanto si tratta di una condanna emessa nell'ambito di operatività dell'accordo di Schengen, accordo ratificato con legge n. 388/1993 entrata per quanto riguarda le disposizioni sul cosiddetto " ne bis in idem internazionale" (art. 54 del citato Accordo) il 26.10.1997. Pertanto la sentenza va annullata con trasmissione degli atti

ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio che dovrà verificare la sussistenza dei presupposti per la dedotta preclusione alla celebrazione del processo in Italia e precisamente (cfr. cass. n. 28299/2004) che si tratti di un processo per lo stesso "fatto", il passaggio in cosa giudicata della sentenza emessa dall'autorità giudiziaria tedesca e che la pena sia stata eseguita o sia in corso di esecuzione attualmente o non possa essere, secondo la legge dello Stato contraente, più eseguibile (su quest'ultima condizione cfr. la recente sentenza della Corte di giustizia dell' 11.12.2008 (C-297/2008) secondo la quale "l'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen ... si applica ad un procedimento penale avviato in uno Stato contraente per reprimere fatti per i quali l'imputato è già stato definitivamente giudicato anche, qualora, ai sensi del diritto dello Stato in cui esso è stato condannato, la pena inflittagli non abbia mai potuto essere eseguita a causa di peculiarità procedurali"). La Corte di Giustizia ha ribadito che lo scopo essenziale dell'art. 54 consiste nell'evitare che una persona, per il fatto di aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più Stati contraenti, sicché il principio del " *ne bis in idem*" assume un ruolo cruciale nel raggiungimento di obiettivi ritenuti da sempre primari nello sviluppo del processo di integrazione europea, tanto da trovare consacrazione all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge" (le spiegazioni alla Carta richiamano proprio il citato art. 54).

P.Q.M.

Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Così deciso, il 13.5. 2009

Il Consigliere estensore

(dr. *Giuseppe Bronzini*)

Giuseppe Bronzini



Il Presidente

[Signature]